



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali**

Proc. n. 7 /2019 S.I. (liquidazione del patrimonio)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni

letto il ricorso depositato dal difensore di [redacted] [redacted]  
fine di ottenere dichiarazione di apertura della procedura di composizione della crisi di cui all'art. 14 ter l. 3/2012;

richiamato il proprio decreto interlocutorio del 16.9.2019 e viste le integrazioni offerte dal difensore dei ricorrenti e dal gestore della crisi in ottemperanza al medesimo decreto;

premesse:

- che a fronte della domanda di apertura della procedura di liquidazione il giudice deve verificare l'assenza di atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni e il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-ter l.f. (vale a dire: il non essere il debitore soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla medesima l. 3/2012; il non avere il debitore fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima l. 3/2012);

- che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 2 l. 3/2012 la domanda di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ovvero: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, nonché, qualora il debitore svolga attività di impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;

- che ai sensi dell'art. art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012 alla domanda di liquidazione devono essere allegati anche l'inventario di tutti i beni del debitore e una relazione



particolareggiata del gestore della crisi che necessariamente deve avere il contenuto minimo indicato dalla medesima norma;

- che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5 l. 3/2012 "La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore";

evidenziato:

- Che i ricorrenti dichiarano di mettere a disposizione dei creditori l'intero proprio patrimonio, chiedendo, tuttavia, l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura Alfa Romeo 159 tg \_\_\_\_\_ li proprietà di \_\_\_\_\_ (utilizzata per esigenze lavorative) e della retribuzione percepita mensilmente dal medesimo \_\_\_\_\_ e i limiti di euro 1.100,00, quale somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare;

- che, in particolare, l'attivo consisterebbe nei due immobili in proprietà ai ricorrenti (appartamento per civile abitazione in San Marco Argentano, catastalmente identificato al fg. 53, p.lle 374 sub 27 e 889 sub 12 e posto macchina scoperto ubicato nel medesimo Comune e catastalmente identificato al fg. 53, p.la 374 sub 26), di valore stimato in euro 48.395,71, nelle disponibilità liquide di euro 562,65 giacenti su conti e libretti intestati (o cointestati ai ricorrenti); in due autoveicoli del valore complessivo di euro 5.500,00 (di cui uno appartenente solo per 1/3 al ricorrente \_\_\_\_\_) e in una porzione dello stipendio indicata mensilmente in euro 330,00, per un totale di euro 15.840,00 per i quattro anni della procedura (con conseguente quantificazione dell'attivo in circa 70.298,36 euro, a fronte di un passivo di euro 128.447,27, ferma la più approfondita valutazione dei beni che potrà farsi in sede di inventario del liquidatore a fronte dell'apertura della procedura), apparendo, invece, di valore trascurabile e/o impignorabili i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione dei debitori, salva diversa valutazione all'esito dell'inventario;

- che con riferimento all'autovetture Suzuki tg \_\_\_\_\_ alla luce della documentazione integrativa e considerandosi la comproprietà in capo a due soggetti estranei alla procedura, la stessa può escludersi dalla liquidazione in quanto di valore commerciale alle spese per la vendita, conformemente alla normativa in tema di esecuzione mobiliare;

- che, viceversa, per come già osservato nel decreto del 13.9.2019, non sussistono i presupposti per escludere dalla liquidazione l'ulteriore autovettura di proprietà dell'\_\_\_\_\_ (Alfa Romeo tg \_\_\_\_\_) né sussistono i presupposti per autorizzare



il ricorrente a mantenerne l'uso, posto che egli potrà disporre dell'ulteriore autovettura esclusa dalla liquidazione;

- che congruo appare il limite di euro 1.100,00 riservato per il mantenimento del nucleo familiare, considerandosi il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di \_\_\_\_\_ a e la presenza di due figli non economicamente autosufficienti,

salve le verifiche indicate in dispositivo per monitorare la congruità dell'indicata somma nel corso del tempo (anche alla luce dell'età del primo figlio dei ricorrenti, che lascia presumere la possibilità, nell'arco di quattro anni, del rinvenimento di un'attività lavorativa o, comunque, di un contributo alla famiglia);

- che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione e quella integrativa offerta a seguito di decreto del 13.9.2019 sono complete e consentono di ricostruire compiutamente la situazione economica dei ricorrenti, per come attestato anche dal gestore della crisi;

- che dalla documentazione allegata si evince la compiuta esplicazione delle condizioni di cui all'art. 14 ter co 3 lettere a), b), c), d), e) e non risulta il compimento di atti in frode ai creditori da parte dei debitori;

- che non sussistono le cause di inammissibilità della procedura previste dall'art. 7 l. 3/2012 (per come attestato dal gestore della crisi) e che il gestore con ricostruzione sufficientemente analitica ha concluso per la fattibilità dell'accorso e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012;

- che alla luce dei chiarimenti offerti dai ricorrenti non sussistono evidenti cause di esclusione della futura esdebitazione, in quanto gli accessi al credito da parte dei ricorrenti avvenivano prima in presenza di una condizione economica sufficiente a garantire l'adempimento dei relativi obblighi (dato lo svolgimento di attività lavorativa sia da parte di \_\_\_\_\_ sia da parte di \_\_\_\_\_) e poi al fine di fronteggiare la situazione di crisi creatasi a seguito del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) della \_\_\_\_\_ rispetto all'ultimo lavoro svolto;

- che resta ferma la più approfondita valutazione che potrà essere fatta ex art. 14 terdecies l. 3/2012 ai fini della delibazione della domanda di esdebitazione una volta concluso il periodo di liquidazione;

- che i ricorrenti possono essere autorizzati, almeno nei limiti del primo anno della procedura di liquidazione, ad occupare i beni immobili oggetto di liquidazione, non



disponendo di ulteriore alloggio, ferma la necessità di immediato rilascio in caso di vendita in seno alla procedura concorsuale;

- che l'esistenza di finanziamenti con cessione di quinto dello stipendio non è di ostacolo all'apertura della procedura, facendo proprio questo Tribunale l'orientamento per cui la cessione del quinto, comportando un effetto meramente obbligatorio fino a che, mensilmente, il credito non venga ad esistenza con l'insorgere del diritto al percepimento della relativa rata, non impedisce al debitore di disporre di quanto ceduto in sede di sovraindebitamento, includendo, quindi, il relativo credito nella proposta di piano/accordo/liquidazione del patrimonio;

- che liquidatore può essere nominato lo stesso gestore della crisi, che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti a tal fine richiesti dalla legge;

P.Q.M.

Letto l'art. 14 quinquies l. 3/2012

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di \_\_\_\_\_ e

**nomina** Liquidatore il dott. Fernando Caldiero, già gestore della crisi nominato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Cosenza;

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (11.9.2019);

**autorizza** parte debitrice ad utilizzare i beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione nei limiti di un anno dal presente decreto, salva la necessità di rilasciare il bene in favore del liquidatore in caso di mancata vendita nel limite temporale indicato e la necessità di immediato rilascio in caso di vendita avvenuta prima dell'anno;

**ordina** la consegna e il rilascio dei restanti beni inclusi nella liquidazione;

**esclude**, allo stato, dalla liquidazione la retribuzione percepita di \_\_\_\_\_ nei limiti di euro 1100,00, onerando il ricorrente di rendicontare mensilmente al liquidatore l'impiego della predetta somma, onde verificare eventuali riduzioni del limite indicato;

**esclude**, altresì, dalla liquidazione l'autovettura Suzuki Alto tg \_\_\_\_\_ per le ragioni esposte in motivazione;

**dispone** che il liquidatore



- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili oggetto di liquidazione;
  - 2) trascriva il presente decreto al P.R.A., relativamente all'autovettura di proprietà del ricorrente                      inclusa nella liquidazione (Alfa Romeo 159 tg                      );
  - 3) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14 sexies l. 3/2012, alla predisposizione di programma di liquidazione, alla predisposizione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione nelle forme di cui all'art. 14novies L. 3/2012;
  - 4) comunichi il decreto ai creditori e al datore di lavoro di                      o, dando atto che anche i crediti oggetto di cessione di quinto sono stati inclusi nella liquidazione, sicché in forza dell'omologa dovranno cessare i prelievi mensili in favore dei creditori; **dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet di questo ufficio, a cura del nominato liquidatore e per il tramite della cancelleria;
- manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al liquidatore nominato, che darà corso agli adempimenti di competenza.

Cosenza, 7 ottobre 2019

Il giudice  
Dott.ssa Giusi Ianni



